



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 197/2026

Il Consiglio nella seduta del **10.02.2026**, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere N. GRAZIANO,

Visto l'art. 30, lettere n) e o), della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante "*Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*" e, in particolare l'art. 24, comma 1, lettera b), secondo cui il Consiglio di presidenza disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

Visto il Regolamento interno, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 1° aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2003, e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera del 22 gennaio 2008, con la quale è stata approvata la modifica del regolamento interno del Consiglio con l'inserimento dell'art. 7-bis (Comitato per le pari opportunità in magistratura tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008;

Rilevato che con delibera del 18 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2013, a modifica dell'art. 7-bis del citato regolamento interno, è stato istituito il "*Comitato unico di garanzia per le pari opportunità*", come da ultimo modificato dalla delibera del 1° aprile 2014 (Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno; Delibera n. 682/2014), che ne ha aggiornato la denominazione in "*Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*";

Ritenuto che l'applicazione dell'articolo 7-bis del regolamento interno, relativamente alle modalità di costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, ha evidenziato, nel corso dell'attività istituzionale, la necessità di aggiornare la disciplina della composizione prevista al comma 5 e, conseguentemente, di armonizzare il testo del comma 6, rimanendo ferme tutte le altre disposizioni del regolamento interno e dell'articolo 7-bis, si ritiene pertanto opportuno modificare il regolamento come segue:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

VIGENTE	MODIFICA
Art. 7-bis [...] 5. Il Comitato è composto da: a) quattro componenti del Consiglio di Presidenza in carica tra i quali è designato il Presidente del Comitato; b) quattro giudici tributari designati, in proporzione della loro rappresentatività (individuata con il metodo D'Hondt), da associazioni dei giudici tributari; c) un esperto, senza diritto voto, designato dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato è composto anche da altrettanti componenti supplenti dei componenti indicati sub a) e b) nominati con le stesse modalità. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Si auspica, ove possibile, che i componenti del Comitato provengano dalle diverse aree geografiche. Nel Comitato è assicurata nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I componenti del Comitato devono essere dotati di adeguati requisiti di professionalità, esperienza, attitudine. 6. I componenti del Comitato restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati. L'incarico di Presidente ha durata biennale, salvo quanto previsto per la durata della carica dei componenti. L'esperto rimane in carica anche successivamente alla fine della consiliatura in cui è stato per la prima volta nominato, finché la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità della	Art. 7-bis [...] 5. Il Comitato è composto da: a) due componenti designati dal Consiglio, tra i quali è indicato, dallo stesso Consiglio, il Presidente; b) otto giudici o magistrati tributari designati dal Consiglio previa manifestazione di interesse; 6. I componenti del Comitato restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati. L'incarico di Presidente ha durata biennale, salvo quanto previsto per la durata della carica dei componenti. [...]



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Presidenza del Consiglio dei Ministri non provvede alla nuova nomina. [...]	
---	--

DELIBERA

Di approvare le modifiche ai commi 5 e 6 dell'articolo 7-bis del regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, secondo quanto indicato nel testo modificato in motivazione, ferme restando tutte le altre disposizioni del regolamento interno.

Le modifiche ai commi 5 e 6 dell'articolo 7-bis approvate con la presente delibera entrano immediatamente in vigore.

Si dispone la sollecita pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avviso dell'avvenuta approvazione della presente delibera, nonché la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio del testo coordinato e integrato con quanto approvato.

La Presidente
Firmatario1